



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 28/26 DEL 1.7.2005

Oggetto: Alienazione, ai sensi dell'art. 39, c. 6, L. R. 21 aprile 2005, n. 7, di una Scuola Materna ex Esmas, al Comune di Villagrande Strisaili (NU) per finalità di pubblico interesse.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica rammenta che ai sensi dell'art. 76 della L.R. 28.04.1992, n. 6 "gli edifici di proprietà regionale non più utilizzabili dall'Ente Scuole Materne della Sardegna (ESMAS) per lo svolgimento delle attività didattiche, sono trasferiti a prezzo simbolico agli Enti Locali che ne facciano richiesta per essere destinati a finalità pubbliche di carattere sociale" e che la legge 6 ottobre 1998 n. 353, nel prevedere la soppressione dell'Ente ESMAS, ha stabilito, all'art. 2, che "gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e qualsiasi altro bene immobile di proprietà dell'ESMAS adibiti a uso scolastico sono trasferiti in proprietà ai comuni competenti per territorio e mantengono tale destinazione".

Trattando dell'alienazione dei beni patrimoniali regionali la L.R. 21 aprile 2005, n. 7, al comma 6, ha ribadito il principio in base al quale le cessioni a prezzo simbolico dei beni regionali restano in vigore esclusivamente per le cessioni effettuate a favore degli Enti Locali, previa la sola autorizzazione da parte della Giunta regionale.

Ciò richiamato, l'Assessore riferisce che con deliberazione n. 129 del 23.9.1999, il Consiglio Comunale di Villagrande Strisaili (NU), su richiesta dell'Amministrazione regionale, ha deliberato di acquisire, a prezzo simbolico, la Scuola Materna ex Esmas, distinta nel N.C.E.U. al Fg. 40 mappale 117, per finalità di pubblico interesse, e, al contempo, ha accettato la clausola che prevede la retrocessione dell'immobile alla Regione nel termine di 5 (cinque) anni dalla data di stipula del contratto di compravendita, qualora l'immobile non venga utilizzato per le previste finalità di pubblico interesse.

L'Assessore prosegue rappresentando che, pur sussistendo tutti i requisiti richiesti dalla legge per la cessione del bene di cui trattasi, ci sono stati dei ritardi nella stipula del contratto di compravendita attribuibili a problemi di accatastamento che, allo stato attuale, sono stati risolti, potendosi, pertanto, procedere con l'alienazione del bene.



Sulla base delle considerazioni svolte in premessa, l'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica propone quindi di autorizzare, ai sensi dell'art. 39, c. 6, della L.R. 7/2005, la cessione a prezzo simbolico della Scuola Materna ex Esmas sita nel Comune di Villagrande Strisaili in Via Carducci e distinta al N.C.E.U. al Fg. 40 mappale 117, al Comune di Villagrande Strisaili (NU).

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, constatato che il Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- 1) in conformità alla proposta, di autorizzare, ai sensi dell'art. 39, c. 6, della L.R. 7/2005, l'alienazione, a prezzo simbolico, della Scuola Materna ex Esmas sita nel Comune di Villagrande Strisaili (NU) in Via Carducci, distinta al N.C.E.U. al Fg. 40 mappale 117, al Comune di Villagrande Strisaili, il quale manterrà la stessa destinazione d'uso dell'immobile ceduto;
- 2) di dare mandato all'Assessore degli Enti Locali per gli adempimenti di cui al precedente punto 1).

p. Il Direttore Generale

Ubaldo Serra

Il Presidente

Renato Soru